
STATUTO

Titolo I – costituzione, principi, finalità, adesione.

Art. 1 – Definizione

1. “Confederazione INTESA per l’Autonomia Sindacale”, siglata CONFINTESA, è un’organizzazione sindacale avente carattere di associazione di associazioni, ed ha sede in Roma.
2. Ha natura programmatica e promuove la libera associazione e la tutela solidale e collettiva dei lavoratori dipendenti o eterodiretti, di quelli occupati in forme cooperative e autogestite, dei parasubordinati, dei disoccupati, inoccupati, o comunque in cerca di prima occupazione, dei pensionati e degli anziani.
3. CONFINTESA è un unico soggetto giuridico, di rilevanza nazionale, centro di imputazione di interessi e diritti, tra cui quello all'uso della sigla e del simbolo che la identifica, e all’utilizzo delle prerogative sindacali attribuite dalla normativa vigente e dai contratti. La integrità giuridica di CONFINTESA resta immutata anche in caso di recesso da parte delle sigle costituenti.
4. Le Federazioni di categoria e le Sedi territoriali conducono le relazioni sindacali secondo modalità e limiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti attuativi confederali.
5. CONFINTESA controfirma i Contratti collettivi nazionali d’intesa con le Federazioni di categoria.
6. CONFINTESA ha un simbolo allegato al presente Statuto e di cui ne fa parte integrante.

Art. 2 – Principi

1. Lo Statuto regola la vita associativa di tutte le strutture CONFINTESA, ivi compresa quella delle Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali.
2. CONFINTESA, organizzazione indipendente ed apartitica, afferma che i problemi dell’economia, del lavoro e della società vanno risolti svincolando l’azione sindacale da ogni schema ideologico o di parte. Ispira la sua azione alla fratellanza universale, senza distinzione di razza, sesso, credo religioso e condizione sociale.
3. Per CONFINTESA il lavoro non è soltanto un mezzo di sostentamento ma di educazione e di formazione, perché la necessità per l’uomo non è solo la sopravvivenza, ma anche la presa di coscienza della sua partecipazione ad un lavoro collettivo, responsabile e cooperativo, per arrivare ad una nuova e moderna idea di lavoro e della società, che possa unificare e armonizzare in essa tutte le capacità umane.
4. CONFINTESA persegue la valorizzazione delle professionalità presenti nei luoghi di lavoro pubblico e privato. Di conseguenza persegue la evidenziazione delle differenti specificità anche attraverso la separazione degli ambiti e delle aree di contrattazione.
5. CONFINTESA afferma il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui il benessere sia equamente distribuito, la cultura arricchisca la vita di tutte le persone, attraverso il riconoscimento e il rispetto delle naturali differenze.
6. CONFINTESA considera fondamentale il pieno rispetto della libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue. Ciò comporta il rifiuto, in via di principio, di qualsiasi monopolio dell’azione sindacale, in un sistema giuridico-istituzionale basato sull’efficacia generale degli accordi siglati.
7. CONFINTESA riconosce i Sindacati di Polizia, degli operatori delle forze dell’ordine, delle Forze Armate e delle Organizzazioni ad ordinamento militare.
8. CONFINTESA considera il commissariamento delle Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali, una misura estrema, da adottare in casi straordinari e urgenti.

Art. 3 - Finalità

1. Premessi tali principi CONFINTESA ha il compito di:
 - a. perseguire e tutelare il diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita e di espressione della dignità umana;
 - b. rappresentare lavoratori e cittadini occupati e non ai fini della partecipazione alla gestione economica e sociale nonché nei confronti degli organi amministrativi e legislativi dell’Europa e internazionali, dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e di tutti gli altri Enti pubblici e privati, delle altre Organizzazioni Sindacali di lavoratori e di datori di lavoro;

- c. pubblicare, anche tramite siti web di propria creazione, riviste, giornali, opuscoli e libri su argomenti inerenti alle attività statutarie, nonché acquistare e vendere all'ingrosso e al minuto, senza scopo di lucro, materiale stampato, audiovisivo e similare collegato agli obiettivi culturali e promozionali;
- d. promuovere e tutelare la salute in ogni ambito di esplicazione della vita umana, ossia nell'ambito del lavoro (ove opera per l'igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali), nell'ambito sociale e nell'ambito di vita delle persone;
- e. fornire un generale indirizzo e coordinamento all'azione rivendicativa delle Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali;
- f. assistere le Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali nella stipula dei contratti di lavoro e nella regolamentazione di tutti gli altri rapporti che insorgono nel corso delle trattative e fuori di esse e che riguardano, comunque, gli interessi dei lavoratori e di tutti i cittadini;
- g. fornire assistenza e servizi agli iscritti, anche attraverso un patronato e un caf;
- h. tutelare i diritti costituzionalmente garantiti a ogni persona, con particolare riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori, ai pensionati/e, che, loro malgrado, sono esclusi, emarginati e discriminati, opponendosi ogni qualvolta questi diritti (in primis, il diritto alla salute ex art. 32 della Costituzione e il diritto all'ambiente ex art. 9 della Costituzione) siano lesi, con azioni concrete quali la promozione di iniziative sociali, culturali, politiche nonché con azioni concrete quali il ricorso all'autorità giudiziaria e la Costituzione come parte civile nei procedimenti penali;
- i. tutelare i diritti dei lavoratori con ogni azione, ivi comprese le azioni giudiziali se necessarie per la miglior tutela;
- j. promuovere, organizzare e gestire, anche fuori dal territorio nazionale, conferenze, seminari, convegni di studio, tavole rotonde, mostre, nonché organizzare stage, visite in aziende e complessi produttivi in genere;
- k. curare l'elevazione culturale e tecnica della categoria, anche attraverso la promozione di corsi di orientamento, riabilitazione e formazione;
- l. promuovere, organizzare e gestire servizi e attività di formazione, consulenza, orientamento, ivi compresa l'attività di sostegno scolastico, la formazione professionale finalizzata all'aggiornamento, alla qualificazione ed alla riqualificazione, nonché il reinserimento lavorativo nei confronti di soggetti socialmente svantaggiati e/o vittime di fenomeni di espulsione e di esclusione dal mercato del lavoro e delle professioni;
- m. designare, anche su indicazione delle Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali interessate, propri rappresentanti in tutti i consessi in cui sia prevista la propria rappresentanza sindacale.

Art. 4 – Organizzazioni costituenti e Organizzazioni Sindacali aderenti.

1. Le Organizzazioni costituenti sono quelle indicate nell'atto costitutivo con cui viene recepito il presente Statuto, nonché le Organizzazioni Sindacali successivamente equiparate. Le Organizzazioni Sindacali aderenti sono le restanti Organizzazioni Sindacali facente parte di CONFINTESA, ovvero le Federazioni di categoria e le Sedi territoriali di CONFINTESA aderenti a norma del comma 1, art. 5 del presente Statuto
2. Le Federazioni di categoria, con i loro iscritti, e le Sedi territoriali, sono tenute a gestire la propria attività con lealtà, ricordando di difendere e promuovere il nome, il prestigio e l'immagine dell'Organizzazione, con responsabilità, correttezza e senso di appartenenza.
3. Il Consiglio Direttivo confederale può deliberare l'equiparazione al rango di Organizzazione costituente di quelle Organizzazioni sindacali aderenti che si siano distinte per i risultati raggiunti nell'ambito del loro territorio o categoria. Dette organizzazioni sindacali sono denominate "costituenti equiparate".
4. Le Federazioni di categoria e le Sedi territoriali sono tenute a promuovere e ad utilizzare tutti i servizi, le attività, gli enti, le convenzioni per la esazione dei contributi associativi, promossi, costituiti o sottoscritti da CONFINTESA. Ogni eventuale deroga a tale principio deve essere autorizzata dalla Segreteria Generale confederale.
5. Le Federazioni di categoria e le Sedi territoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti attuativi confederali, provvedendo a adeguare ad esse i propri Statuti.
6. Le norme contrastanti sono comunque nulle e inefficaci e sono sostituite di diritto da quelle contenute nel presente Statuto o nei Regolamenti attuativi confederali.

Art. 5 - Adesione

1. La richiesta d'adesione a CONFINTESA da parte di Organizzazioni Sindacali deve essere formulata per iscritto e deve contenere:
 - a) una dichiarazione del legale rappresentante che la Organizzazione Sindacale richiedente si impegna a non aderire, per tutta la durata del vincolo associativo con CONFINTESA, ad altra Organizzazione sindacale;
 - b) una dichiarazione in cui si accettano integralmente i principi e le norme dello Statuto e dei Regolamenti attuativi confederali che disciplinano l'adesione e la partecipazione alla vita associativa di CONFINTESA.
 - c) La richiesta, inoltre, deve essere corredata da una copia aggiornata dello Statuto della Organizzazione sindacale richiedente.
 - d) Sulla richiesta di adesione decide, con parere motivato espresso entro tre mesi, la Segreteria Generale confederale.
2. CONFINTESA può, altresì, stipulare convenzioni e patti associativi finalizzati al raggiungimento o all'incremento della rappresentatività nei vari comparti ovvero per aumentare la quantità e la qualità dei servizi a disposizione delle Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali che ne fanno parte; tali accordi che non rivestono il carattere di modifica statutaria, sono deliberati dalla Segreteria Generale confederale e, solo in virtù di tale fatto, sono da considerarsi perfetti ed efficaci. Detti accordi dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo confederale nella prima riunione utile. La mancata ratifica ha effetto ex nunc.

Art. 6 - Recesso

1. Il recesso del vincolo associativo, sia da parte delle Federazioni di categoria o delle Sedi territoriali, che da parte di CONFINTESA, può avvenire in qualsiasi momento. Le Federazioni di categoria e le Sedi territoriali possono recedere attraverso il Congresso con una maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei delegati aventi diritto al voto. CONFINTESA può recedere attraverso delibera della Segreteria Generale Confederale.
2. In ogni caso:
 - a) è dovuto a CONFINTESA l'integrale pagamento del tesseramento relativamente all'anno in corso (anno solare);
 - b) i membri della Organizzazione Sindacale rescindente decadono automaticamente con effetto immediato da tutti gli Organismi statutari di CONFINTESA;
 - c) tutte le prerogative sindacali, i diritti e le altre prerogative stabilite per Statuto restano in capo a CONFINTESA;
 - d) dovrà essere interrotto l'utilizzo del nome CONFINTESA, e dovrà deliberare la modifica della sua denominazione con un'altra nettamente distinta da quella originariamente adottata.
3. In caso di comportamenti pregiudizievoli dell'immagine ed il buon nome di CONFINTESA da parte delle Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali, per motivi di tale gravità che non permettono di poter sanare la situazione neppure con una gestione commissariale, la Segreteria Generale confederale, può deliberare il recesso del rapporto associativo della Organizzazione Sindacale responsabile di tali atti.

Art. 7 - Commissariamento

1. In osservanza ed attuazione dell'art. 2 comma 8 del presente Statuto, si procede al commissariamento delle Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali solo in presenza di disfunzioni o anomalie gestionali tanto gravi da pregiudicare l'immagine della Confederazione, il funzionamento degli Organismi statutari e la gestione amministrativa, quali:
 - a. gravi violazioni dello Statuto confederale, o di quello proprio della Federazione di categoria o della Sede territoriale;
 - b. mancato rispetto delle decisioni di Organismi statutari confederali su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale;
 - c. azione contrastante gli indirizzi degli Organismi statutari confederali tale da provocare disorientamento tra gli iscritti, attaccare l'integrità della Confederazione o danneggiarne il prestigio e l'immagine;

- d. violazione delle norme contributive o gravi irregolarità amministrative;
 - e. altri gravi atti che intaccano il regolare svolgimento della vita associativa.
2. Con provvedimento motivato, la Segreteria Generale confederale dispone lo scioglimento di tutti gli Organismi statuari, dichiara decaduti gli eletti e li sostituisce con un Commissario. Al Commissario sono attribuiti poteri di ordinaria amministrazione con l'incarico di portare l'Organizzazione commissariata al Congresso.
 3. Il Commissario risponde del suo operato alla Segreteria Generale confederale.
 4. La gestione commissariale ha una durata massima di sei mesi, rinnovabile una sola volta. Al termine del mandato, ove gli Organismi statuari non siano stati ricostituiti, il Commissario decade dall'incarico, gli atti compiuti nell'esercizio del suo incarico sono nulli e i relativi effetti imputabili in proprio.
 5. Contro il commissariamento è ammesso ricorso, nel termine di 15 giorni, al Collegio Ispettivo Arbitrale, al fine di valutarne la legittimità.

Art. 8 - Reggenza

1. Allorché un Organismo statuario di Federazioni di categoria o di Sedi territoriali risulti privo dei propri vertici, ovvero i vertici risultino assenti o non operanti, e non si sia provveduto alla loro elezione secondo le procedure statuarie proprie, la Segreteria Generale confederale nomina in loro vece un Reggente.
2. Il Reggente dovrà adempiere al mandato conferitogli, promuovendo ogni iniziativa affinché si proceda alla elezione dei vertici mancanti, nel rispetto delle regole statuarie.
3. Il Reggente è soggetto alle norme sulle incompatibilità previste per i Segretari generali.
4. La Reggenza cessa al Congresso ovvero anticipatamente se l'Organismo statuario è nelle condizioni di eleggere il vertice mancante secondo le procedure statuarie previste, d'intesa con la Segreteria Generale confederale.

Art. 9 - Anagrafe Unica Confederale

1. La Anagrafe Unica Confederale (A.U.C.) è uno strumento attraverso il quale si gestisce l'anagrafica di tutti gli iscritti e degli incarichi ricoperti in nome e per conto di Confintesa o di sue organizzazioni aderenti. È l'unica anagrafe obbligatoria per le Federazioni di categoria e le Sedi territoriali, anche al fine di garantire l'organicità e la continuità associativa degli iscritti.

Titolo II – Organi.

Art. 10 – Organismi statuari

1. Sono Organi Nazionali di CONFINTESA:
 - il Consiglio Direttivo confederale;
 - il Presidente;
 - il Segretario Generale confederale;
 - la Segreteria Generale confederale;
 - la Consulta confederale;
 - Il Collegio Ispettivo e Arbitrale.

Art. 11 – Dimissioni e partecipazione agli Organismi statuari

1. Gli eletti in Organismi statuari confederali, delle Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali, se non decaduti per effetto di norme di incompatibilità statuarie e regolamentari, devono formalizzare le proprie dimissioni per iscritto. Le stesse vanno discusse dall'Organismo statuario che ha eletto il dimissionario e sino ad allora non sono efficaci.
2. Le dimissioni del Segretario Generale confederale, del Segretario Generale di Federazione di categoria o del Segretario Generale di Sede territoriale producono effetti dalla data di ricezione da parte dell'Organismo competente, fermo restando l'obbligo di presa d'atto nella prima riunione utile.
3. Le dimissioni del Segretario Generale confederale, del Segretario Generale di Federazione di categoria o del Segretario Generale di Sede territoriale comportano la decadenza della rispettiva Segreteria Generale..

4. L'assenza dalle riunioni degli Organismi statutari deve essere preventivamente giustificata per iscritto, anche a mezzo posta elettronica ordinaria. L'assenza di giustificazione sarà valutata dalla Presidenza dell'Organismo statutario in questione ai fini della declaratoria di decadenza del componente.

Art.-12 – Fase Congressuale

1. Tutti gli Organismi statutari, tranne il Presidente, restano in carica per quattro anni e il loro rinnovo avviene entro la Fase Congressuale nella quale, in un periodo di sei mesi, tutte le Federazioni di categoria e le Sedi territoriali celebrano i loro rispettivi Congressi ordinari e la Segreteria Congressuale confederale procede alla loro validazione.
2. La convocazione sarà inviata tramite e-mail o sarà pubblicata sul sito della Confederazione, quale notifica per tutti gli iscritti, almeno 15 giorni prima della data di convocazione.
3. Gli organismi statutari delle federazioni di categoria e delle sedi territoriali che, entro la fase congressuale non abbiano svolto i loro congressi, decadono automaticamente e la Segreteria Generale Confederale nomina un reggente, a norma dell'art. 8 del presente Statuto.
4. Entro 7 (sette) giorni successivi il termine della Fase Congressuale, le Federazioni di categoria e le Sedi territoriali, trasmettono al Presidente la delibera con cui designano i componenti spettanti negli Organi Nazionali Confederali di loro pertinenza, secondo le norme del presente Statuto.
5. Il Segretario Generale confederale è eletto dalla Consulta confederale, convocata dal Presidente a seguito della comunicazione dei suoi componenti.
6. Le modalità di avvio, di svolgimento e di chiusura della Fase Congressuale sono definite dal Regolamento Congressuale, emanato dal Consiglio Direttivo confederale.

Art. 13 - Consiglio Direttivo confederale.

1. È il massimo organo deliberante di CONFINTESA, esso determina l'indirizzo generale della politica sindacale. Il Consiglio Direttivo confederale, in caso di decisioni inerenti delle politiche sindacali territoriali di categoria o di comparto, è allargato al Segretario Generale della Federazione di categoria o della Sede territoriale di riferimento.
2. Il Consiglio Direttivo confederale è composto dal Presidente, dal Segretario Generale confederale, dai rappresentanti delle Organizzazioni costituenti o equiparate, nonché da 9 (nove) rappresentanti designati dalle Organizzazioni costituenti. Il Presidente assiste alle riunioni nella qualità di garante delle norme statutarie e non partecipa alle votazioni.
3. Il Presidente è computato ai fini del quorum costitutivo. Non è computato tra gli aventi diritto al voto né ai fini del quorum deliberativo e delle maggioranze, in quanto non partecipa alle votazioni.
4. Il Consiglio Direttivo confederale si riunisce in via ordinaria ogni anno su convocazione del Segretario Generale confederale ovvero, in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
5. Il Consiglio Direttivo confederale elegge il Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo confederale esercita il controllo di legittimità del conto consuntivo e preventivo economico finanziario di CONFINTESA e riferisce, con apposita relazione, alla Consulta confederale. Stabilisce la regolamentazione generale sul finanziamento e sui riparti delle risorse, su atto di indirizzo della Consulta confederale.
7. Il Consiglio Direttivo confederale è valido con la presenza della maggioranza semplice dei componenti (quorum costitutivo). Le decisioni del Consiglio Direttivo confederale sono adottate a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo) e sono vincolanti per tutte le Federazioni di categoria e le Sedi territoriali.
8. Le modifiche statutarie, le modifiche del Regolamento dello Statuto e l'equiparazione delle Organizzazioni Sindacali aderenti al rango di organizzazioni "costituenti equiparate", sono adottate con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo confederale.

Art. 14 - Il Presidente

1. Il Presidente di CONFINTESA è eletto dal Consiglio Direttivo confederale ed è scelto fra i dirigenti di CONFINTESA che si sono particolarmente distinti nel sostenere e rafforzare l'immagine ed il prestigio della Confederazione.

2. Il Presidente rappresenta l'unità di CONFINTESA ed è il garante del rispetto delle norme statutarie e, in tale veste, presiede il Collegio Ispettivo e Arbitrale e la Consulta confederale. Per questo motivo non può ricoprire altri incarichi né confederali né all'interno delle Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali.
3. Il Presidente coordina i rapporti con i media attraverso il Dipartimento Relazioni Esterne. D'intesa con il Segretario Generale confederale può organizzare eventi per la maggiore diffusione del nome della Confederazione. Il suo mandato dura tre anni ed è prevista la sua conferma per una sola volta.

Art. 15 - Il Segretario Generale confederale

1. È eletto dalla Consulta confederale e deve rivestire la qualifica di iscritto. Nomina un Vicesegretario Generale nell'ambito della Segreteria Generale confederale.
2. Il Segretario Generale confederale ha la rappresentanza legale e finanziaria di CONFINTESA, convoca, presiede, coordina e dirige l'attività della Segreteria Generale confederale avvalendosi della collaborazione dei suoi componenti a cui conferisce deleghe.
3. Nomina un Segretario Amministrativo confederale le cui competenze e poteri risultano dai Regolamenti attuativi confederali che può essere esterno alla Segreteria Generale confederale ma, in quest'ultimo caso, partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
4. In caso di accertato impedimento a svolgere le proprie funzioni, nonché in caso di dimissioni, impedimento, incompatibilità a svolgere la funzione di Segretario Generale confederale o rimozione, il Vicesegretario Generale assume la funzione vicaria limitatamente all'ordinaria amministrazione, agli atti indifferibili e urgenti, nonché agli atti espressamente previsti dal presente Statuto per il ripristino degli organi confederali, al solo fine di garantire la continuità dell'azione confederale.
5. In tale qualità, il Vicesegretario Generale convoca, comunque non oltre sei mesi, la Consulta confederale per procedere all'elezione del nuovo Segretario Generale confederale.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 in ordine alla decadenza della Segreteria Generale, il Vicesegretario Generale permane in carica con le già menzionate limitazioni fino all'elezione del nuovo Segretario Generale confederale. Delibera, in caso di necessità e urgenza, tutti i provvedimenti di competenza della Segreteria Generale confederale che devono essere portate a ratifica nella sua prima riunione utile. In assenza di ratifica i provvedimenti sono nulli ex tunc.
7. Su sollecitazioni degli associati delle Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali, in caso di inerzia o di casi specifici di necessità e urgenza, ha il potere di convocare gli Organismi statutari delle stesse, in nome e per conto degli aventi titolo, senza diritto di voto nelle assemblee deliberanti, curando di far ratificare la convocazione all'inizio della riunione dell'Organismo convocato.

Art. 16 - La Segreteria Generale confederale

1. È composta da un rappresentante per ogni categoria, comparto o area in cui l'Organizzazione Sindacale risulti firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ad almeno 10.000 lavoratori e dai Segretari Generali Territoriali se rappresentano una categoria, comparto o area per la quale l'Organizzazione Sindacale ha sottoscritto un accordo sindacale territoriale riconosciuto. Devono inoltre dimostrare un'attività sindacale significativa e un impegno nel promuovere gli interessi dei lavoratori a livello locale, oltre a mantenere una presenza attiva e aggiornata sul web e sui principali canali social. Inoltre, partecipa di diritto il legale rappresentante di CONFINTESA Pensionati, qualora il numero degli associati a detto sindacato superi le 30.000 unità. I componenti della Segreteria Generale confederale sono designati dalle Organizzazioni Sindacali e possono essere revocati dalle stesse in ogni momento.
2. La Segreteria Generale confederale ha funzioni esecutive e di gestione. Assicura l'attuazione dell'indirizzo politico-sindacale definito dagli Organismi statutari competenti e coordina operativamente le attività confederali.
3. Assicura la gestione della Confederazione realizzando un rapporto sistematico con le Federazioni di categoria e le Sedi territoriali.
4. Inoltre agli Organismi di disciplina delle Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali le questioni disciplinari rilevate, riferite ai singoli iscritti, e prende atto delle relative decisioni.
5. Predispose annualmente il conto economico finanziario e lo stato patrimoniale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo confederale.

6. Predisporre la distribuzione delle risorse attraverso una regolamentazione generale sui finanziamenti e sui riparti deliberata dal Consiglio Direttivo confederale.
7. Nomina i componenti di enti di emanazione e società promosse dalla Confederazione o dove la stessa possiede quote di partecipazione. Propone al Consiglio Direttivo confederale i rappresentanti o i candidati spettanti a CONFINTESA in organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali.
8. Valuta e approva le domande di adesione delle Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali di CONFINTESA, nonché i patti associativi di cui all'art 5, comma 2.
9. Delibera sul recesso delle Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali da CONFINTESA.
10. Delibera sul commissariamento delle Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali, nonché sulle nomine di reggenti di Organismi statuari delle stesse.
11. In caso di conflitti di competenze tra Sedi territoriali, definisce le prerogative confederali nonché gli ambiti di interesse in cui opera ogni Sede territoriale.
12. Delibera sulla sottoscrizione dei Contratti collettivi, accordi quadro e qualsiasi altra attività negoziale di cui ha la titolarità.
13. Delibera sulla partecipazione in società di capitale in cui deve possedere perlomeno il 51%. Eventuali deroghe saranno deliberate dal Consiglio Direttivo confederale.
14. Assicura i servizi confederali coordinandone l'attività nei vari campi.
15. Rilascia una attestazione per l'autorizzazione all'apertura di nuovi conti correnti a favore di Federazioni di categoria o Sedi territoriali a norma dell'art. 23, comma 7, del presente Statuto e con le modalità definite nel Regolamento Amministrativo confederale.
16. Partecipa di diritto ad ogni riunione di Organismi statuari delle Federazioni di categoria o delle Sedi territoriali con un suo rappresentante, pena la nullità delle deliberazioni assunte.

Art. 17 – La Consulta confederale

1. È composta:
 - dal Presidente che la presiede;
 - da Segretario Generale confederale;
 - dal Segretario Generale di ogni Federazione di categoria;
 - dal Segretario Generale di ogni Sede territoriale;
 - dai componenti in ragione di uno ogni 100 iscritti o frazione superiore a 50 da ciascuna Federazione di categoria;
 - dai componenti in ragione di uno ogni 100 iscritti o frazione superiore a 50 da ciascuna Sede territoriale confederale.
2. Possono essere cooptati, fino a un massimo di un terzo dei componenti per rilevanti motivi di ordine politico sindacale.
3. I componenti eletti dalle Federazioni di categoria, se dimissionari o decaduti, possono essere sostituiti da altro rappresentante su indicazione della stessa Federazione di categoria o sede territoriale. La Consulta confederale ne prende atto all'inizio della prima riunione utile.
4. In prima convocazione la Consulta confederale è validamente costituita con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti; in seconda convocazione con la presenza di un quinto (quorum costitutivo). La Consulta confederale delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).
5. La Consulta confederale elegge il Segretario Generale confederale. Dà indicazioni e pareri sui programmi, gli indirizzi di politica sindacale definiti dal Consiglio Direttivo confederale e attuati dalla Segreteria Generale confederale. Ha compiti di supporto nella definizione dell'indirizzo politico di carattere generale per quanto attiene alla fissazione delle strategie di politica sindacale, economica, sociale e del lavoro in particolare in materia di previdenza, contrattazione, ricorso a forme di lotta sindacale su scala nazionale, rapporti con le Istituzioni. Dà indicazioni e pareri su rilevanti questioni dei rapporti con le Federazioni di categoria e le Sedi territoriali.
6. La Consulta confederale si riunisce di norma una volta l'anno, su convocazione del Presidente a mezzo e-mail, inviata almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza il tempo di convocazione può essere ridotto a 5 giorni.

Art. 18 – Il Collegio Ispettivo e Arbitrale

1. È costituito dal Presidente di CONFINTESA e da due o più esperti da lui nominati, con cadenza biennale, esterni alla Confederazione e che non abbiano avuto alcun rapporto tra CONFINTESA e le Federazioni di categoria o le Sedi territoriali, da almeno un anno prima del conferimento dell'incarico. Il Collegio si esprime attraverso una pronuncia, racchiusa nel lodo, che ha gli stessi effetti di una determinazione contrattuale.
2. Il Collegio Ispettivo e Arbitrale:
 - a. Ha competenza sul rispetto delle norme statutarie e contabili da parte degli Organismi statutari della Confederazione, delle Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali.
 - b. Delibera sui ricorsi presentati dalle Federazioni di categoria o dalle Sedi territoriali oggetto di commissariamento, al fine di valutarne la legittimità.
 - c. È organo di appello delle deliberazioni disciplinari emanate in prima istanza dal Collegio dei Probiviri delle Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali, da promuovere a cura delle parti entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento.
 - d. è competente su ogni controversia relativa alla interpretazione, validità, invalidità, esecuzione dello Statuto e dei Regolamenti attuativi confederali sorta tra le Federazioni di categoria e le Sedi territoriali, nonché tra loro e la Confederazione.
 - e. Il Collegio Ispettivo e Arbitrale consta di due sezioni con due funzioni separate e distinte, quella Ispettiva e quella Arbitrale.
 - f. La I sezione del Collegio con funzione arbitrale è composta da tre membri: il primo nominato dalla parte che intende aprire la procedura, il secondo dalla parte chiamata a difendersi, il terzo, che presiede il Collegio, dal Presidente di CONFINTESA o altro componente da lui delegato. Decorsi inutilmente 20 giorni dall'invito a procedere alla designazione dell'arbitro, per la parte inadempiente provvederà il Presidente di CONFINTESA. La sede dell'arbitrato è Roma e il C.I.A. deciderà attraverso l'emissione di un lodo, nel termine di 60 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.
 - g. La II sezione del Collegio con funzione ispettiva è costituita dal Presidente di CONFINTESA e da due o più esperti da lui nominati tra professionisti con comprovata esperienza professionale attinente all'incarico, con cadenza biennale, esterni alla Confederazione e che non abbiano avuto alcun rapporto tra CONFINTESA e le Organizzazioni sindacali aderenti, comprendendo tra queste le sedi territoriali, da almeno un anno prima del conferimento dell'incarico.
 - h. È, inoltre, con la medesima composizione, organo di appello delle deliberazioni emanate dal Collegio dei Probiviri delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti.
 - i. La decisione del C.I.A. (Collegio Ispettivo e Arbitrale) è presa a maggioranza entro 60 giorni dall'insediamento del Collegio e la sua decisione è immediatamente comunicata alla Segreteria Confederale. L'organismo competente statutariamente della Confederazione, delle Organizzazioni costituenti e aderenti, provvederà all'esecuzione e al rispetto della decisione adottata dal Collegio Ispettivo e Arbitrale.
 - j. Le altre norme di funzionamento del Collegio Ispettivo e Arbitrale sono definite dal Regolamento dello Statuto.

Art. 19 – I Dipartimenti

1. Il Consiglio Direttivo confederale, su proposta del Segretario Generale confederale, può istituire Dipartimenti quando ricorrano esigenze organizzative, di studio o di programmazione della politica sindacale, concernenti settori omogenei ovvero specifiche branche di politica sociale, economica e fiscale.
2. Il Consiglio Direttivo confederale nomina, su proposta del Segretario Generale confederale, i Capi Dipartimento.
3. Le relative norme di istituzione, di composizione e di funzionamento sono definite dal Consiglio Direttivo confederale.

Titolo III – Amministrazione

Art. 20 – Patrimonio

1. Le risorse di CONFINTESA sono costituite:
 - dai contributi, ordinari e straordinari, versati dalle Federazioni di categoria e dalle Sedi territoriali in ragione degli iscritti;
 - da eventuali lasciti e donazioni;
 - dagli interessi attivi derivanti dai depositi delle finanze del Sindacato;
 - da raccolte pubbliche occasionali di fondi;
 - da ogni altro provento derivante da sovvenzioni e contributi, in qualsiasi modo qualificati, da parte di persone fisiche e giuridiche, sia private sia pubbliche;
 - da utili e riparti derivanti da partecipazioni a società di capitale.
2. Le entrate devono essere interamente impiegate per il raggiungimento degli scopi statutari e di quelli ad essi strettamente connessi.

Art. 21 – Tesseramento

1. La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito alle Federazioni di categoria ed alle Sedi territoriali adottarne simili o sostitutive, anche se provvisorie. La tessera costituisce l'unico documento che attesta l'adesione del lavoratore all'organizzazione sindacale.
2. Il periodo di validità della tessera è fissato dal Consiglio Direttivo confederale e deve contenere il logo della Federazione di categoria.
3. All'inizio di ciascun anno, e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre precedente e che non siano cessati alla data della loro distribuzione, va consegnata la tessera per l'anno in corso, anche in forma elettronica.
4. Le rappresentanze congressuali delle strutture, ad ogni livello, sono commisurate al numero degli iscritti in possesso della tessera e in regola con il versamento della quota associativa alla data fissata dal Regolamento Congressuale confederale, perdurando almeno per tutta la durata della fase congressuale.

Art. 22 – Incompatibilità

1. Sono incompatibili gli incarichi di Presidente, Segretario Generale confederale, Segretario Generale di categoria e territoriale, tra di loro, e con le cariche direttive nazionali di partiti politici e dei collegi di controllo interni delle Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali.
2. Colui che sia stato o venga condannato successivamente con sentenza passata in giudicato a pene detentive superiori a due anni è dichiarato ineleggibile o decaduto in qualsiasi Organismo statutario con declaratoria del Consiglio Direttivo confederale previa verifica della incidenza della condanna e del reato addebitato sull'immagine e sull'attività sindacale e/o associativa di Confintesa.
3. C'è altresì incompatibilità tra le cariche sindacali, sia a livello nazionale che periferico di CONFINTESA, per coloro che risultano appartenere ad Associazioni che hanno nei loro statuti ideologie che professano il razzismo, il discrimine del sesso, della religione ecc.

Titolo IV – Territorio e Categorie

Art. 23 – Autonomia giuridica e amministrativa

1. Al fine dell'attuazione di un reale decentramento di responsabilità e di poteri decisionali, sono costituite le Sedi territoriali e le Federazioni di categoria di CONFINTESA, ciascuna con un proprio atto costitutivo e Statuto, che aderiscono a CONFINTESA nei termini specificati da questo Statuto e dai Regolamenti attuativi confederali. Presso la Confederazione sono depositati gli Statuti delle Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali.
2. Le Sedi territoriali e le Federazioni di categoria sono associazioni aderenti a CONFINTESA, giuridicamente, finanziariamente e amministrativamente autonome. CONFINTESA non risponde delle obbligazioni loro assunte, ma unicamente delle obbligazioni assunte dai propri Organismi statutari.
3. Le Federazioni di categoria, le Sedi territoriali nonché chi agisce in nome e per conto di queste, non potranno per qualsiasi titolo o causa, anche solo per il fatto dell'adesione alla Confederazione, essere sollevate dalle

responsabilità. Gli stessi rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni stesse per i danni che ne sono conseguiti.

4. Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Confederazione nei confronti delle Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali, costituiscono la normale attività di assistenza propria della Confederazione senza assunzione di alcuna corresponsabilità.
5. La Federazione di categoria assume la sigla "CONFINTESA" unitamente a quella della categoria mentre la Sede territoriale assume la sigla "ST CONFINTESA" seguita dal nome del territorio di riferimento.
6. CONFINTESA, le Federazioni di categoria o le Sedi territoriali, anche se trattasi di strutture giuridicamente ed amministrativamente autonome, sono tenute al rispetto delle norme sulla trasparenza e responsabilità gestionale contenute nei Regolamenti attuativi confederali.
7. Ferma restando la piena autonomia giuridica, amministrativa e organizzativa sancita dallo Statuto confederale, l'apertura di qualsiasi strumento finanziario quali conto corrente, conto deposito presso Istituti di Credito delle Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali, o altri strumenti simili disponibili, è subordinata al rilascio di una attestazione della Segreteria Generale confederale dalla quale risulti che l'apertura avviene in nome e per conto della struttura, su delega della Segreteria generale nazionale o territoriale competente.
8. Ai fini del corretto svolgimento della funzione di controllo da parte del Collegio Ispettivo e Arbitrale per la verifica amministrativa o finanziaria nei confronti delle Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali, le stesse sono tenute a comunicare presso la Confederazione gli IBAN di tutti i conti correnti aperti a qualsiasi nome e titolo, non appena disponibili.
9. I rispettivi legali rappresentanti, nonché chiunque agisca in nome e per conto della Confederazione, di una delle Federazioni di categoria o delle Sedi territoriali, rinunciano anche in proprio all'eccezione del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'associazione e a non sollevare alcuna eccezione, nonostante opposizioni anche giudiziali, da parte degli obbligati principali.

Art. 24 – Sedi territoriali CONFINTESA

1. La Sede territoriale (ST CONFINTESA) rappresenta CONFINTESA nel territorio di riferimento e costituisce, quindi, l'anello di congiunzione tra la realtà territoriale degli iscritti tra loro e CONFINTESA. In caso di conflitti di competenze di più Sedi territoriali, la Segreteria Generale confederale definisce le prerogative confederali, gli ambiti di interesse e territoriale in cui può operare ogni Sede territoriale.
2. La Sede territoriale CONFINTESA è una organizzazione sindacale territoriale aderente a CONFINTESA. Gli Statuti delle sedi territoriali sono approvati dai rispettivi congressi sulla base dello Statuto-tipo proposto da CONFINTESA e depositato presso gli uffici nazionali della Confederazione compatibile con l'impianto statutario e regolamentare di CONFINTESA, che deve contenere i seguenti principi:
 - a) L'utilizzo del logo e della denominazione CONFINTESA, anche associata ad altre parole, è subordinato al riconoscimento della Sezione territoriale da parte degli organi nazionali di CONFINTESA ed è consentito fino a quando permane il vincolo associativo della Sede territoriale alla stessa CONFINTESA.
 - b) La promozione e l'utilizzo di tutti i servizi, le attività, gli enti, le convenzioni, promossi e/o costituiti e/o sottoscritti da CONFINTESA Nazionale, salvo specifiche deroghe.
 - c) Fino alla celebrazione del primo Congresso Generale territoriale gli organi previsti dallo Statuto vengono nominati dai sottoscrittori dell'atto costitutivo della Sezione Territoriale, mentre gli organismi di controllo della gestione contabile sono quelli di CONFINTESA Nazionale.
3. Gli associati delle Sedi territoriali CONFINTESA sono tutti gli iscritti alle Federazioni di categoria che svolgono l'attività lavorativa sul territorio di pertinenza della Sede territoriale a patto che l'Organizzazione a cui aderisce sia in regola con il tesseramento.
4. La Segreteria Generale Confederale, specie nel caso in cui si verifichi la presenza di più sedi in uno stesso ambito territoriale, definisce con delibera le competenze, le prerogative confederali, nonché l'ambito territoriale in cui può operare ogni Sede Territoriale, sentita la Sede Territoriale già presente sullo stesso territorio.
5. Le Sedi territoriali hanno il compito di elaborazione, indirizzo e coordinamento organizzativo di tutte le Federazioni di categoria presenti sul territorio. Promuovono e gestiscono di concerto con le Federazioni di categoria, le vertenzialità sui temi di interesse generale.
6. Le Sedi territoriali sono centri regolatori dell'attività sindacale e pertanto intervengono:

- a) sull'insieme della politica organizzativa nel territorio, anche per realizzare scelte di razionalizzazione e decentramento, in grado di garantire maggiore presenza ed efficienza favorendo e coordinando la partecipazione delle aderenti alla vita dell'Organizzazione;
- b) sulla politica dei quadri e della loro formazione, per favorire, attraverso la pluralità delle esperienze, il miglioramento della qualità della dirigenza sindacale;
- c) in via sussidiaria, sul potere di contrattazione in ambito periferico dei comparti di contrattazione, negli ambiti in cui non è costituita una Organizzazione Sindacale ovvero di concerto della Organizzazioni Sindacale competente.
- d) attuando le politiche sindacali e le decisioni organizzative assunte a livello nazionale;
- e) realizzando le politiche per il proselitismo;
- f) perseguendo l'attuazione e l'erogazione dei servizi di CONFINTESA sul territorio, per assicurare agli iscritti ed ai cittadini prestazioni efficienti ed efficaci.

7- Nello svolgimento dell'opera di raccordo e coordinamento, affidata alla Sede territoriale, le Federazioni di categoria dovranno garantire la massima disponibilità in riferimento alle prerogative statutarie di cui sono titolari.

Art. 25 – Federazioni di categoria

1. Le Federazioni di categoria sono Organizzazioni sindacali aderenti a CONFINTESA i cui statuti sono approvati dai rispettivi congressi sulla base dello Statuto-tipo proposto da CONFINTESA e depositato presso gli uffici nazionali della Confederazione.
2. Rappresentano i lavoratori di una categoria merceologica o una tipologia di lavoratori di cui esista un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto.
3. Lo Statuto delle Federazioni di categoria deve contenere:
 - a. l'accettazione dei principi previsti nello Statuto di CONFINTESA;
 - b. l'accettazione delle norme organizzative generali previste dallo Statuto e dai Regolamenti Confederali;
 - c. l'elenco delle categorie merceologiche dei lavoratori rappresentati e le loro tutele;
 - d. La domanda di adesione deve essere approvata dalla Segreteria Generale Confederale secondo le norme dello Statuto;
 - e. L'utilizzo del logo e della denominazione CONFINTESA, anche associata ad altre parole, è subordinato all'accettazione dell'adesione della Organizzazione sindacale da parte degli organi nazionali di CONFINTESA ed è consentito fino a quando permane il vincolo associativo;
 - f. La promozione e l'utilizzo di tutti i servizi, le attività, gli enti, le convenzioni, promossi e/o costituiti e/o sottoscritti da CONFINTESA Nazionale, salvo specifiche deroghe.
4. Fino alla celebrazione del primo Congresso Generale gli organi previsti dallo statuto vengono nominati dai sottoscrittori dell'atto costitutivo della Federazione, mentre gli organismi di controllo della gestione contabile sono quelli di CONFINTESA.
5. Sono quella parte delle Organizzazioni costituenti, equiparate e Organizzazioni Sindacali aderenti che raggruppano rappresentano e tutelano lavoratori di contratti collettivi di lavoro o categorie merceologiche omogenee individuati nel loro atto costitutivo.
6. Le Federazioni di categoria hanno il compito di:
 - a. procedere alla stipulazione di contratti, accordi, regolamenti e protocolli collettivi di lavoro, ai diversi livelli di competenza;
 - b. esercitare tutte le funzioni demandate alle Federazioni di categoria in virtù di leggi, Regolamenti attuativi confederali, statuti e disposizioni degli Organismi statutari;
 - c. promuovere e coordinare la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi di base in ogni ambiente di lavoro e delle strutture sindacali ai vari livelli categoriali.
7. Le Federazioni di categoria godono di piena autonomia entro i limiti delle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti attuativi confederali. Esse decidono, tra l'altro, con deliberazione del proprio Consiglio Nazionale, sulla entità della quota associativa.

8. Il Consiglio Direttivo confederale decide, di norma ogni tre anni, la ripartizione delle risorse con sistemi che garantiscano certezza e regolarità del flusso finanziario tra Confederazione, Federazioni di categoria e Sedi territoriali.

Art. 26 - Conto consuntivo e conto di previsione

1. Per le Federazioni di categoria e le Sedi territoriali vi è l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un conto consuntivo economico e finanziario e uno stato patrimoniale. Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. L'elaborazione dei conti preventivi e consuntivi deve essere fatta in conformità con lo schema di capitoli e centri definito dalla Confederazione nonché delle norme contenute nel Regolamento Amministrativo confederale.
3. Le strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa da parte del Collegio Ispettivo e Arbitrale, secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti attuativi confederali.
4. La Confederazione, le Federazioni di categoria e le Sedi territoriali, sono tenute a sottoporre entro il 30 giugno di ogni anno, salvo deroghe della Segreteria Generale confederale, il conto consuntivo dell'anno precedente al competente Organismo statutario, corredato dello Stato patrimoniale, nonché il conto preventivo per l'anno in corso, tutti redatti secondo lo schema predisposto dalla Confederazione.
5. Nel conto consuntivo deve essere riportato l'avanzo di gestione al 31 dicembre dell'anno precedente nonché, se interviene durante l'anno, alla data di sostituzione del Segretario Generale o del Segretario Amministrativo.
6. Nei 15 (quindici) giorni successivi alla loro approvazione, il conto consuntivo ed il conto preventivo per l'anno in corso devono essere depositati, corredati del verbale del Collegio dei Revisori dei conti e degli estratti conto intestati alla struttura, a decorrere dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell'anno precedente, presso gli uffici nazionali della Confederazione.
7. In caso di mancato deposito entro ulteriori 15 (quindici) giorni oltre i termini precedentemente indicati, il Segretario Amministrativo decade e la Segreteria Generale confederale dispone la reggenza amministrativa in sua vece, a norma dell'art. 8 del presente Statuto, limitatamente a un periodo di 180 giorni.

TITOLO V – Scioglimento, liquidazione, principio di riservatezza e non concorrenza e norma di rinvio

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento di CONFINTESA può essere deliberato esclusivamente dal Consiglio Direttivo confederale, con decisione assunta con maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio Direttivo confederale procede altresì alla nomina di tre liquidatori con attribuzioni conformi alle disposizioni legislative vigenti in materia nonché sulla destinazione delle risorse finanziarie eventualmente risultanti in eccedenza a liquidazione avvenuta, i quali hanno l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.
3. Ai sensi della medesima disposizione normativa si stabilisce che le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
4. Lo scioglimento di CONFINTESA comporta la cessazione dell'uso della denominazione e dei segni distintivi confederali da parte delle Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali, salvo diversa deliberazione dei liquidatori per il periodo strettamente necessario alle operazioni di liquidazione.

Art.28 – Principio di riservatezza e non concorrenza

1. Oltre quanto previsto dal punto 14.2 PROTOCOLLI PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY e smi del Modello Organizzativo Confintesa (ex d.lgs. 231/01), i Dirigenti sindacali, componenti di organismi statutari di strutture confederali, Federazioni di categoria o Sedi Territoriali confederali, non

possono divulgare e/o rendere noto a terzi le *"informazioni riservate"* a cui hanno accesso durante lo svolgimento del loro mandato.

2. Per *"informazioni riservate"* s'intendono tutte le informazioni di qualsiasi natura, comunicate in qualsiasi forma, orale, per iscritto, in formato elettronico o in qualsiasi altra forma e/o supporto, così come previste dalla normativa nazionale vigente indipendentemente che riportino la dicitura o siano indicate quali "Confidenziale". Non possono considerarsi *"informazioni riservate"* solo se al momento della comunicazione a terzi erano già di dominio pubblico o se lo sono diventate successivamente per motivi diversi.
3. Tutte le *"informazioni riservate"* dovranno essere protette con la stessa attenzione e cura utilizzata per la sicurezza delle informazioni strettamente private utilizzando tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza di tali informazioni.
4. Le *"informazioni riservate"* possono essere utilizzate esclusivamente allo scopo di svolgere le funzioni ricoperte e mai in modo che arrechino danno alla Confederazione, le sue strutture, le sue federazioni e le sue sedi territoriali confederali.
5. Detta riservatezza impegna il dirigente sindacale a non compiere atti diretti o indiretti non conformi ai principi di correttezza e buona fede, idonei a danneggiare il Sindacato, attraverso l'utilizzo delle *"informazioni riservate"* ad altro sindacato, in pendenza di mandato e fino a tre anni successivi la cessazione dell'incarico o della funzione che ha permesso l'accesso a tali informazioni.

Art. 29 – Norma di rinvio

1. I Regolamenti attuativi confederali sono i seguenti:
 - a. Regolamento di attuazione dello Statuto confederale;
 - b. Regolamento Amministrativo confederale;
 - c. Regolamento Congressuale confederale;
 - d. Manuale di Regolamentazione ex D.lgs. 231/01.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti attuativi confederali, si applicano gli Statuti delle Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali, nonché il Codice civile.
3. In caso di contrasto tra le norme, prevalgono nell'ordine: il presente Statuto confederale, i Regolamenti attuativi confederali e, da ultimo, gli Statuti delle Federazioni di categoria e delle Sedi territoriali; resta fermo il rispetto delle norme inderogabili di legge.